



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

AUTORITA' NAZIONALE - U.A.M.A.

Prot. 41846

Roma, 14 dicembre 2017

Oggetto: "Golden Power". Comunicazione in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni di cui al DL n. 21/2012 convertito in L. n. 56/2012 così come modificato dalla L. n.172/2017. Raccomandazione sul rispetto della normativa.

A:

**Gli Operatori iscritti al Registro
Nazionale delle Imprese operanti nel
settore dei materiali d'armamento**

e, p.c.:

**AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma**

**ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma**

1. La normativa relativa alla materia della cosiddetta "Golden Power" è regolata dal DL 21/2012 convertito in L. n. 56/2012 (recentemente modificato dalla L. di conversione n.172/2017), che disciplina l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri) sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia dei trasporti e delle comunicazioni. Per l'esercizio di tale competenza la Presidenza del Consiglio si avvale di un Gruppo di Coordinamento cui partecipano le competenti Amministrazioni dello Stato, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. I poteri speciali del Governo possono essere esercitati in occasione di:

- a) acquisizione di partecipazioni a qualsiasi titolo in Società operanti nei settori strategici;
- b) assunzione di deliberazioni relative a operazioni straordinarie da parte delle medesime società (fusione, scissione, trasferimento dell'azienda o rami di essa; trasformazione e scioglimento della società, mutamento dell'oggetto sociale, modifica di clausole statutarie).

3. In tali circostanze, a seguito della notifica preventiva da parte dei soggetti interessati dell'operazione rilevante, il Governo, ove ravvisi il motivato rischio che l'operazione possa mettere a repentaglio la sicurezza e la difesa nazionale, può:

- imporre specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici e al controllo delle esportazioni in relazione all'acquisizione di partecipazioni;
- esercitare un diritto di veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione dell'impresa volti a realizzare una delle operazioni straordinarie;
- opporsi all'acquisto di partecipazioni in misura rilevante (ivi incluse le partecipazioni di controllo).

4. Presupposto per l'esercizio dei poteri speciali è la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

La minaccia di grave pregiudizio è valutata caso per caso alla luce di criteri - oggettivi e non discriminatori - che tengano in considerazione, tra gli altri, la capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa dell'acquirente, il progetto industriale, la regolare prosecuzione delle attività aziendali, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alle forniture in corso con il Governo italiano. Sono valutati negativamente eventuali legami fra l'acquirente e Paesi che non riconoscano i principi di democrazia o dello stato di diritto, del diritto internazionale, o eventuali rapporti con organizzazioni terroristiche o criminali.

5. Il D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 ha disciplinato la procedura di esercizio dei poteri speciali, che si sostanzia nella notifica preventiva, da parte delle Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'operazione societaria, fornendo tutte le informazioni essenziali per una valutazione dell'impatto dell'operazione.

La Presidenza del Consiglio ha 15 giorni di tempo per valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di poteri speciali. Il termine per l'esercizio di tali poteri può essere sospeso una sola volta qualora l'Amministrazione abbia necessità di ricevere ulteriori informazioni dalla Società notificante. Il procedimento prevede il coinvolgimento dei Ministeri degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, Interno, Economia e Finanze, e Sviluppo Economico, nell'ambito dell'apposito Gruppo di Coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio volto ad esaminare le succitate notifiche societarie. Esso si chiude con l'adozione di un D.P.C.M. nel caso di esercizio dei poteri speciali, ovvero con una mera comunicazione o un semplice silenzio-assenso ove non si ravvisi l'esigenza di imporre condizioni particolari.

6. La mancata notifica dell'operazione societaria alla Presidenza del Consiglio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle Imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

7. Si raccomanda, pertanto, alle Aziende in indirizzo, il rispetto della regolamentazione citata in occasione di eventuali operazioni societarie così come delineate dalla norma in oggetto.



Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco Azzarello